

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Terza sezione**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
ex art. 281quinquies c.p.c.**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. omissis/2016 R.G. promossa da:

MUTUATARI

ATTORI

contro:

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso, gli attori richiamando la memoria ex art 183, VI co n. 1 depositata, la convenuta come da fogli depositati telematicamente di seguito riportati

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

nell'interesse di BANCA:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

nel merito:

dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, respingere anche perché prescritte, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte dai MUTUATARI nei confronti di BANCA;

in ogni caso,

con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre agli accessori di legge.”

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

Ritiene questo giudice che le domande attoree siano infondate e non possano trovare accoglimento.

Invero, pur prescindendo dall'eccezione preliminare di inammissibilità della modifica della domanda, avvenuta con la prima memoria ex art 183 cpc, n 1 - ciò alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte a SSUU n 12310/2015 – le domande risultano infondate, per le ragioni di seguito indicate.

Gli attori lamentano che i contratti oggetto di causa sarebbero gravati da usura *ab origine*, con conseguente nullità delle clausole ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. e conseguente compensazione delle somme dovute dai mutuatari con quelle ricevute.

Secondo la prospettazione degli attori, fornita in citazione, i rapporti sarebbero risultati usurari *ab origine*. Scrivono a pag 7 della citazione *“Il contratto di mutuo fondiario avente rep. n. omissis stipulato tra le parti prevedeva, difatti, al momento della stipula, un tasso nominale annuo pari al 4,02% ed un tasso di mora pari al 6,2%. Alla data di stipula e con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile, il tasso medio del periodo ex L. 108/1996, era pari a 4,15%; soglia pari a 6,23%. Ebbene, appare ictu oculi evidente come la somma tra il tasso contrattuale e il tasso di mora (ossia 10,22%) superi addirittura di 4 punti il tasso soglia previsto a livello ministeriale, con tutto ciò che ne consegue in punto di fatto e di diritto.*

Il contratto di mutuo fondiario avente rep. n. omissis stipulato tra le parti prevedeva, invero, al momento della stipula, un tasso nominale annuo pari al 3,91% ed un tasso di mora pari al 5,75%. Alla data di stipula e con riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile, il tasso medio del

Sentenza, Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro, n. 1668 del 31 ottobre 2017

periodo ex L. 108/1996, era pari a 3,86%; soglia pari a 5,79%. Ebbene, appare icu oculi evidente come la somma tra il tasso contrattuale e il tasso di mora (ossia 9,70%) superi addirittura di 4 punti il tasso soglia previsto a livello ministeriale, con tutto ciò che ne consegue in punto di fatto e di diritto”.

Gli attori ritengono che lo sfioramento di detto tasso soglia sia determinato dalla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, riportando, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Cassazione n. 350/2013: sostiene, infatti, che la somma del tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sia superiore al tasso soglia vigente al momento della convenzione.

Questo giudice non può che richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che evidenzia l'erroneità del metodo di calcolo riportato nella perizia, in quanto, basato sulla sommatoria delle due differenti tipologie di interessi e sulla lettura forviante della sentenza della Cassazione n. 350/2013.

Invero, è nota la differenza ontologica tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori: i primi, previsti e disciplinati dall'art. 1282, comma 2 c.c., sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo, nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, che rappresentano una sorta di “corrispettivo” per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore; gli interessi moratori, invece, previsti dall'art.1224 c.c., presuppongono, anzitutto, un inadempimento del debitore, il quale è tenuto a corrispondere al creditore una somma di denaro da intendersi come una sorta di “risarcimento” per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli. La tesi del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivi e i moratori prospettata – per vero solo in citazione e poi abbandonata già nella prima memoria istruttoria - da parte attrice dà luogo ad un'operazione errata ed illogica dal punto di vista matematico, non essendo possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora, in quanto sarebbero totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione: gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale preso in prestito, di norma su base annua mentre gli interessi moratori sono calcolati sulla sola rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (Trib. Treviso 13.11.2015).

Ancora, si richiama la recente pronuncia Tribunale di Milano, 28 aprile 2016 n. 5279, nella parte in cui si legge “Al fine di verificare la liceità di un contratto di mutuo ai sensi della normativa antiusura, è infondata la pretesa di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori” e che “nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, infatti, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggioritaria rispetto al tasso di interesse corrispettivo”.

In ordine alle ulteriori ragioni di nullità del contratto per violazione della normativa antiusura, richiamate dagli attori solo nella prima memoria, si osserva come non sia corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata.

Invero, detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG in quanto meramente eventuale, potendo – come diffusamente precisato dalla giurisprudenza di merito - essere considerata come penale, con impossibilità di sommatoria.

Tale orientamento risulta – peraltro - confermato dai chiarimenti della Banca d'Italia del 2009 che l'ha espressamente esclusa dal citato calcolo.

Trattasi, invero, di commissione meramente potenziale, perché non dovuta per effetto della mera conclusione del contratto: la stessa risulta subordinata al verificarsi di eventi futuri (possibili ma concretamente) non verificatisi (sul punto: Tribunale Torino, ord. 20 giugno 2015, Est. Astuni).

Ancora, la commissione per l'estinzione anticipata pattuita tra le parti, è elemento disomogeneo rispetto agli interessi e spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia, ergo non può concorrere nel calcolo del TEG.

Diversamente, la domanda relativa all'accertamento della violazione dell'art 1283 c.c., si osserva che, oltre ad essere domanda del tutto nuova, non proposta in citazione e pertanto inammissibile, la stessa risulta altresì infondata nel merito in quanto, come evidenziato dal consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, *“nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento ed alla francese non vi è alcuna violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, mentre l'anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi”* (Tribunale di Milano, 8 marzo 2016, dott. Stefani).

Infine, l'attrice contesta la legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, con imputazione dei pagamenti a quote di interessi progressivamente decrescenti e a quote di capitale progressivamente crescenti, con la conseguenza che vi sarebbe incertezza sul tasso in concreto applicato, e il rischio di anatocismo.

Si richiamano le numerose pronunce che si sono occupate dell'argomento confermando che *“il sistema di ammortamento progressivo alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente”* (ex multis Trib. Arezzo, 24 novembre 2011; Trib. Benevento, 19 novembre 2012, Trib. Pescara, 10 aprile 2014, Trib. Lecce, 16 settembre 2014). *“Pertanto, tale metodologia non genera nessuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato né, dunque, una capitalizzazione degli interessi, giacché gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In definitiva, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale”* (Trib. Salerno, 30 gennaio 2015, Trib. Mantova, 11 marzo 2014 e Trib. Lecce, 18 agosto 2014).

Ancora, *“la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”* (Trib. Treviso, 12 gennaio 2015); *“non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento alla francese, difettando il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.”* (Tribunale di Verona, 23 aprile 2015, Tribunale di Bologna del 24 febbraio 2016).

Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi sul punto questo giudice conclude per la legittimità del piano di ammortamento alla francese, in quanto lo stesso non genera incertezza sull'interesse applicato e, quindi, sulla remunerazione dell'investimento, nè interessi anatocistici per i motivi sopra richiamati.

Quanto alla domanda volta ad accertare l'effettivo superamento del tasso soglia in base al calcolo indicato in perizia, con riferimento alla pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (chiamato TEMO), si osserva come la stessa sia del tutto inattendibile, dal momento che *“tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorialità degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore”* (Tribunale di Milano, Sentenza del 28 aprile 2016, n. 5279).

Infine, anche la domanda di risarcimento formulata solo con la prima memoria depositata risulta inammissibile in quanto del tutto nuova rispetto a quanto formulato in citazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo giudice, pur conoscendo la recente pronuncia della Cassazione in ordine alla natura non esplorativa della CTU bancaria qualora sia volta a ricostruire l'andamento dei rapporti contabili non controversi nella loro esistenza (Cass. 5091/2016), ritiene che il principio richiamato non sia operante nella fattispecie oggetto di causa *“in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”* (Cass., 16 marzo 1996, n. 2205, Cass., 30 novembre 2005, n. 26083; Cass., 6 aprile 2005, n. 7097; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass., 4 novembre 2002, n. 15399; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3374).

Ogni altra domanda ed eccezione assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 in € 7.571,00 per compensi relativi allo scaglione di valore indeterminabile, di complessità media, alla luce del numero delle questioni trattate, ridotte nei minimi la fase istruttoria e decisoria per il mero deposito di memorie istruttorie, il tutto oltre accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Rigetta le domande avanzate da MUTUARARI;
- Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.571,00, oltre accessori come per legge;
- Dichiarà ogni altra domanda ed eccezione assorbita;
- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

Pavia, 30.10.2017

Il Giudice
Dott.ssa Laura Cortellaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*